

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

composta dai seguenti magistrati:

Piero	FLOREANI	Presidente relatore
Rosalba	DI GIULIO	Consigliere
Marco	SCOGNAMIGLIO	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 13602 del registro di segreteria
proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale
regionale per l'Umbria

contro

Luciano Biscarini, rappresentato e difeso dall'avv. Nerio Zuccaccia –
nerio.zuccaccia@avvocatiperugiapec.it.

Visto l'atto introduttivo del giudizio e gli altri atti e documenti di
causa.

Uditi, all'udienza del 17 gennaio 2024, il presidente relatore Piero
Floreani, il Pubblico ministero in persona del sostituto procuratore
generale Francesco Magno, l'avv. Nerio Zuccaccia in difesa del
convenuto.

Ritenuto in

FATTO

La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale, con

atto di citazione depositato in data 1° agosto 2023, ha convenuto in giudizio Luciano Biscarini, nella sua qualità di dipendente dell'Azienda unità sanitaria locale Umbria 2, dirigente medico di ruolo di struttura complessa nella disciplina di medicina interna, primario dell'Unità organica di medicina – ambulatorio / *day hospital* di reumatologia - dell'ospedale di Foligno, per l'accertamento della responsabilità, in via esclusiva e per l'intero, del danno erariale indiretto arrecato all'azienda sanitaria Umbria 2 e per la conseguente condanna al risarcimento del danno nella misura di € 13.375,44, ovvero di quella ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo ed alle spese del giudizio.

La fattispecie riguarda una vicenda di responsabilità amministrativa accertata in capo al convenuto, in relazione al sinistro occorso a Marina Fedeli, per avere diagnosticato alla paziente – erroneamente e contrariamente ai criteri diagnostici – un'artropatia psoriasica, sebbene fosse affetta invece da fibromialgia e da artrosi polidistrettuale, e per avere erroneamente impostato una terapia (controindicata per le effettive patologie sussistenti) a base di Methotrexate - farmaco altamente tossico, appartenente alla famiglia dei chemioterapici antimetaboliti, immunosoppressori e antineoplastici per uso sistemico - nel periodo compreso tra il settembre 2012 e l'aprile 2013. L'assunzione di tale farmaco aveva dato luogo all'insorgere di effetti collaterali – tra i quali l'accentuazione della sintomatologia algica poliarticolare, insonnia, caduta di capelli e forte astenia -, i quali hanno

condizionato negativamente la qualità di vita della paziente ed hanno provocato un susseguente stato di prostrazione psico-fisica. Inoltre, secondo la prospettazione dell'organo requirente, il dott. Biscarini aveva omesso l'acquisizione di un valido consenso informato, con conseguente illiceità dell'atto medico, attesa la particolare natura del farmaco Methotrexate prescritto alla paziente.

La Procura regionale sostiene che l'evento di danno, costituito dalle somme corrisposte dall'amministrazione di appartenenza alla Fedeli, a titolo di definizione in via transattiva del sinistro in questione, è eziologicamente collegato alla condotta tenuta dal sanitario convenuto, a lui imputabile a titolo di colpa gravissima, correlata all'erronea diagnosi di artropatia psoriasica, all'altrettanto erronea prescrizione della terapia a base di Methotrexate (farmaco altamente tossico) e all'omessa acquisizione di un valido consenso informato. Pertanto, l'organo requirente ha ritualmente notificato all'odierno convenuto invito a dedurre, cui non hanno fatto seguito né deduzioni, né richiesta di audizione personale.

Il convenuto si è costituito in giudizio a mezzo dell'avv. Nerio Zuccaccia, il quale ha depositato comparsa di costituzione e risposta il 27 dicembre 2023. L'interessato eccepisce la decadenza dall'azione di danno erariale, in quanto l'azione di rivalsa nei confronti del medesimo, esercitata con l'atto di citazione notificato dalla Procura regionale il 17 agosto 2023, non è iniziata nel termine di un anno dal pagamento al terzo danneggiato di quanto pattuito in transazione – avvenuto nel maggio 2020 -, bensì a distanza di tre anni. Deduce l'infondatezza della

tesi sostenuta dall'organo requirente, il quale basa la sua accusa sulle erronee conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nel giudizio civile instauratosi innanzi al Tribunale di Spoleto. In merito alla determinazione del Co.Ge.Si. di autorizzare il *loss adjuster* alla transazione, il convenuto sostiene il difetto assoluto di prova in ordine: alla prescrizione del medicinale Methotrexate; al trattamento con tale farmaco della paziente Marina Fedeli; all'essersi verificati effetti collaterali alla assunzione del medicinale; ad avere i detti effetti collaterali provocato alla paziente un effettivo, e come tale risarcibile, danno iatrogeno. La difesa del dott. Biscarini, pertanto, conclude: in via preliminare, per la dichiarazione di decadenza della Procura regionale dal proporre l'azione intentata; nel merito, per il rigetto di ogni domanda proposta dall'organo requirente per difetto dei presupposti legittimanti l'azione, dichiarando l'assenza di ogni responsabilità nei fatti imputabile alle condotte tenute dal convenuto.

All'udienza, le parti hanno sviluppato ulteriormente le argomentazioni a sostegno delle rispettive posizioni e concluso come da verbale in atti.

Considerato in

DIRITTO

L'azione promossa dalla Procura regionale mira all'accertamento della responsabilità amministrativa correlata al danno indiretto subito dall'Azienda unità sanitaria locale Umbria 2 per effetto del risarcimento del danno liquidato al terzo danneggiato a fronte di errore correlato a erronea diagnosi medica e a conseguente inadeguata

prescrizione di un farmaco altamente tossico.

L'azione è fondata per i seguenti motivi.

In via preliminare, va rigettata l'eccezione di decadenza prospettata dal convenuto con riferimento all'art. 9 della legge 8 marzo 2017, n. 24 – norma di natura processuale - ed argomentata in relazione all'esercizio dell'azione di rivalsa oltre un anno dall'avvenuto pagamento al terzo danneggiato, laddove la norma dovrebbe trovare applicazione ai rapporti giuridici in corso al momento della sua entrata in vigore.

Premesso che nella fattispecie non viene in rilievo l'azione di rivalsa spettante all'amministrazione danneggiata e disciplinata dai primi quattro commi della legge che si considera, bensì la distinta azione di responsabilità amministrativa di cui al quinto comma, ne consegue che non trova applicazione il capoverso concernente la decadenza dedotta dal convenuto (secondo comma art. cit.). In ogni caso, secondo consolidato orientamento della Corte di cassazione, recepito da questa Corte, le disposizioni della legge 8 marzo 2017, n. 24 non trovano applicazione ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, con la precisazione che esse non possono essere applicate, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, anche in relazione a quelli sorti anteriormente ma ancora in corso, non potendo lo *ius superveniens* incidere, in termini modificativi, sulla disciplina giuridica prevista per il fatto generatore del danno verificatosi anteriormente alla sua entrata in vigore (cfr., *ex pluribus*, Sez. II, 11 settembre 2020 n. 210). Né la circostanza che il danno

erariale indiretto si sia aggiornato in data successiva all'entrata in vigore della legge 8 marzo 2017, n. 24 può assumere rilevanza alcuna ai fini dell'applicabilità della legge stessa.

Nel merito, il collegio non considera di doversi discostare dalla diagnosi della Clinica reumatologica del Policlinico delle Marche risalente al 17 aprile 2013: artrosi polidistrettuale, discopatia polisegmentaria rachide cervicale e lombo-sacrale, fibromialgia. Non c'è reumatismo infiammatorio cronico, né connettivite. Il reflusso gastro-esofageo può anche essere valutato come secondario alla terapia con i FANS (farmaci anti-infiammatori non steroidei), assunta in seguito dalla paziente dopo il trattamento con Methotrexate (MTX).

Va tenuto presente che la paziente Marina Fedeli, nata il 30 dicembre 1958, presentava esiti di pregressi interventi ortopedici: cuffia dei rotatori alla spalla dx (gennaio 2012), ed ernia discale (2005). Importante è anche la valutazione psichiatrica (6 febbraio 2015), la quale deponeva per la sussistenza di un disturbo dell'adattamento persistente con ansia e umore depresso misti.

Il trattamento con MTX prescritto dal dott. Biscarini sulla base di presunta diagnosi di artropatia psoriasica è iniziato dal settembre 2012 alla dose di 7.5 mg/settimana e dopo sei (?) mesi aumentato a 10 mg/settimana. Poi è stato definitivamente sospeso nell'aprile 2013. Quantunque il farmaco non sia stato efficace, gli effetti collaterali non sono stati maggiori; non si sono, infatti, verificati: tossicità epatica, nefrotossicità o interessamento polmonare e, in sintesi, si sono rilevati minori. La sospensione del farmaco Methotrexate e l'assunzione di

FANS ha determinato un significativo miglioramento delle condizioni fisiche della paziente, con la conseguenza che il danno cagionato è stato di tipo lieve e transitorio; in ogni caso, ha determinato un'invalidità temporanea.

Nella fattispecie, considera il collegio di dover condividere le valutazioni medico-legali contenute nella consulenza tecnica d'ufficio resa nel giudizio civile risarcitorio e, in particolare, le conclusioni cui perviene, nel senso che non sono risultati soddisfatti i criteri posti dalla letteratura – anche internazionale - di riferimento alla base di artrite psoriasica (o artropatia psoriasica) e, conseguentemente, si è rivelata erronea la prescrizione di un trattamento con l'assunzione di Methotrexate. Non vi sono dubbi in ordine alla sussistenza del nesso causale, se si consideri che appare soddisfatto il criterio della preponderanza dell'evidenza – ovvero, del 'più probabile che non' – in ordine alla riconducibilità del danno sofferto dalla paziente all'errata somministrazione Methotrexate, indiscutibilmente prescritta ed assunta, con riferimento ad una patologia erroneamente determinata.

D'altra parte, i fatti posti a fondamento della domanda non sono stati smentiti, né altrimenti negati dal convenuto - al quale spetta l'onere di fornire la prova dei fatti impeditivi (o, se del caso, modificativi ed estintivi) della pretesa fatta valere -, poiché l'interessato si è limitato a negare, in termini di difetto assoluto di prova, la prescrizione del medicinale, la verifica degli effetti collaterali e lo stesso danno iatrogeno; laddove, al contrario, tali circostanze risultano incontrovertibilmente avvenute (cfr. Relazione interna del dott. Biscarini

del 28 aprile 2014), senza riflessi sull'identificazione del nesso di causalità, rendendo concretamente improponibile la questione concernente l'emersione di una causa incognita relativa alla verifica dell'evento dannoso.

Dal punto di vista del criterio di imputazione soggettiva, l'errore va inquadrato in una sostanziale imprudenza, posta in essere da parte di un reumatologo di notevole esperienza, e riveste i caratteri della colpa grave, in quanto all'erronea diagnosi è conseguita la prescrizione di un trattamento farmacologico controindicato ed altamente tossico, senza l'adozione di cautele e, in particolare, senza rivedere la paziente prima di procedere al percorso terapeutico con Methotrexate.

In definitiva, va accertata la responsabilità amministrativa di Luciano Biscarini, il quale va condannato al risarcimento del danno in favore dell'Azienda unità sanitaria locale Umbria 2 nella misura di € 13.375,44, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo ed alle spese del giudizio, liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, definitivamente pronunciando, accerta la responsabilità amministrativa di Luciano Biscarini e lo condanna al risarcimento del danno in favore dell'Azienda unità sanitaria locale Umbria 2 nella misura di € 13.375,44, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio,

liquidate nell'importo complessivo di € 297,18 (diconsi euro duecentonovantasette/18).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.

IL PRESIDENTE RELATORE

Piero Floreani

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 14 giugno 2024.

Il direttore della Segreteria

Elena Errico

f.to digitalmente